



Napoli 2. Marzo 1870.

PROCURA GENERALE DEL RE

PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE

96^a

OGGETTO

Quellenza

Preservatissimo

Ho letto con prudente accuratezza gli atti che l' R. V. mi ha trasmesso con riferimento al del. R. del caduto re in ordine alla transazione interceduta tra l'Amministrazione del Fondo del Culto ed i coniugi Leone, e Ramme ed ora mi fo a manifestare i rilievi ed il mio avviso.

Codesto incidente porre già il danno al futuro dei nostri giornali di guidare alla scandalosa, annuando alla gran frode tramata a danno dell'Amministrazione del Culto, e la risposta che si mettasi in giro con vista che si fosse cioè con le arti occulte fatto un giudizio che avrebbe speso la lite, tirando offuscamento d'Amministrazione del Fondo del Culto nel transito per lo quale ottenersi una transazione col pagamento

A. S. C.

Amministratore
sigilli -

Firenze

della congettura fama di 9000 lire a titolo
mi non competeva più nessuna ragione di
credito, ostandosi l'autorità del giudicato
Eranco infrazioni quanto delle leggi
e che a più gravi li giustamente l'8. v. ma
per buona ventura la legge della diffamazione
degli atti, prescrive severamente la ragione
soppressa, e rispettabile la verità dei fatti.
~~Defatti~~ invero quel tal giudicato che creò
nella sentenza del Tribunale Civile di Santama-
ria del 30 Sette 1835. infermata dalla G.
Corte Civile di Napoli del 22 Jun 1838
codesto giudicato se pertinenza rispettabile con-
tanza della Prudenza di Regina Calì in
diretta rimare per gli "arbitri" del
maneggio, non fu posto fuori che di più alla
santificata della transazione, non è vero
come si è osservato che sia stato
ignorato nel corso del secondo giudizio
che ebbe termine con la transazione
Tutt'altro, imperocchè la eccezione
del giudicato fu ben prodotta, e difesa
nel corso del secondo giudizio
~~Si può dire che con verità si è~~
E qui in omaggio al vero vultu avvertire

che il difensore dell'amministrazione del
Stato del Culto, vista menzionata negli
atti la esistenza di un'autorità più che
giuridica, si diede con lodabile zelo a conquistare
gli archivi. Registrati di Cameraria,
e perfino ebbe sotto l'occhio la sentenza
del 22 Jan 1838. fu sollecito
all'espungimento di quel provvedimento di opporre
la esenzione della cosa giudicata: ma il
giurisperito non gli avere fu proprio, per-
ciocchè fu ritenuto ed in primo esame
ed in grado di appellazione non aver
fondamento la esenzione della cosa giudicata
mandando nella specie la identità della
material del contendere, l'idem corpus, l'id ipsum de quo agitur: il qual contum-
cinamento a mezzogiorno derivante da un'oppor-
tunità, o da una spinta di fatto di fatto
spiegata evidentemente ad ogni confusione
della Causa. Ed è non chiaro che di
frante al rigettamento della predetta esenzione
non tolto ogni valore giuridico al

de
u facto delle,
e ~~regolamentata~~ dalla effluenza del giudizio
del 1838. Vero egli è che nelle predazioni
anemate di sopra tardamente venute a
luce si stava ^{il giudizio non era nell'} ~~di nuovo~~ l'atto riapuntivo del
la primitiva istanza nel quale spiccatamente
lanciavasi che la riapunzione all'arancio
e così la rivendicazione ^{dei beni} di Tommaso Bagnaloni
dei beni di Claudio Bagnaloni, ma codesto
atto non aveva forse stato prodotto, non
avrebbe condotto a conseguenze diverse, per-
ciocché la Corte d'appello con la decisione
Contum del 1868 ritenne in fatto che la
riapunzione all'arancio anche i giudizi
di rivendicazione, ma la sfidarsi pure non
opere stato materia del contendere appreso
il Tribunale Civile la rivendicazione ^{concernenti} dei beni
di Claudio. Tale piccola dispi che l'atto
riapuntivo in diffamazione avrebbe potuto
per avventura esercitare una qualche
influenza nel momento della transa-
zione onde attenuare la esuberanza delle



PROCURA GENERALE DEL RE

PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE

96.

OGGETTO

Napoli

187

nonne sbrigate, ma certamente
le compagne rispetto al vers
to della curia del giudice
non ovalluo variato, ne' fratelli
stati diverse

Le addotte osservazioni s'adducono
permi de bastare non solo ad
sfidare ogni idea di dolo e di colpe
vole collusione, ma eviando a
mostrare come ogni via sia pro
dura avanti alle esperienze
di rimedi legali.

Rimangono non presentati
alcuni dubbi alquanto gravi a
quelli fratelli dell'ordine de' fon
data una soddisfacente spiza
vine: intanto è a disgiungere
difetti de la transazione in
disputa apparsa l'autorità
in precipitanga forense
però giustificabile. Ed intanto
sta in fatto de l'amministrazione

del Fondo del Culto con telegramma
del 6. luglio 1869. chiedeva al
Direttore Camparini tale del
Domizio in Napoli se esistesse
o se esistesse a danno degli atti
Principale. Leone: ^{ma} ~~intanto~~
il Direttore del Domizio ^{in Napoli} fece
in fine al 22 di quel mese, ed
in quel giorno risponde per
telegramma un po' dando le di-
chieste motivie, ma osservando
che per il caso di rispondere
la transazione attesa la pronta
fornitura di documenti descritti. E
intanto il 14 dello stesso mese
la transazione veniva fatta
stipulata pagandosi preste-
mente la somma stabilita di L.
16000.00! Principale

lunghe inesplicite il ritardo
di ben 16 giorni tra la richiesta
ed il riscontro del Direttore Can-
parlamentale. Rimane ancora
più inesplicito come quelle
reticenze ritardate indignantissime
il 6 luglio dall'Amministrazione
del Fondo del Culto avesse
perduto ogni importanza il
14 procedendosi senza di esso
alla stipula della stipulazione
del contratto: ed era certamente
ben più facile procedere più cau-
tamente trovandosi in giorni
gravi intorchi della pubblica
Amministrazione. Or bene!
non si fosse affrettato di
trovare la controstipulazione
del contratto, e gli è certo do-
le trattative ^{si risolvono} ripigliate in condi-
zioni migliori, o su basi più
propizie agli interessi del Fon-
do del Culto

Dittol. Dittol. Di tali Dittol. Dittol.
e di tali rilievi mirabili. L'8. v.
fara' la migliore effigione
vra' io vorrei aggiungere
altre parole, ed osservazioni a
Beltrami del Dittol. Dittol.
vra' de l'8. v. affidovami
Cordga intanto l'aragge
di una profonda e rinver
stima.

Il Dittol. Dittol. Dittol.

Giam